

**Repubblica Italiana**  
**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**  
**SERVIZIO DI QUESTURA E DEL PROVVEDITORATO**

\*\*\*\*

**ALLEGATO 1**

**CAPITOLATO POLIZZA FURTO E INCENDIO**

Il presente capitolato farà parte integrante del contratto assicurativo che si andrà a stipulare. Pertanto esso si esprimerà in alcuni articoli come se fosse una polizza.

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE	L'Assemblea regionale siciliana
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
PREMIO	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.
INCENDIO	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

*BLL*<sup>1</sup>

ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per l'eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione: gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
ATTO DI TERRORISMO	Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

#### ARTICOLO 1

#### GARANZIA ASSICURATIVE

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai fabbricati ed ai beni mobili risultanti dal Registro degli inventari dell'Assemblea regionale siciliana, nonché degli altri immobili risultanti dall'elenco fornito dal Servizio di Questura, Ufficio Patrimonio e Tecnico, anche se di proprietà di terzi, da:

- a. Incendio;
- b. Fulmine;
- c. Esplosione, scoppio non causato da ordigni esplosivi;
- d. Esplosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- e. Urto di veicoli stradali;
- f. Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni;

- g. Fumo, gas vapori fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio del fabbricato oppure sviluppatasi a seguito di incendio o altro evento coperto nella presente polizza che ha colpito le cose assicurate od altri enti anche di terzi posti nell'ambito di mt. 20;
- h. Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- i. Guasti provocati da ordini delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno degli altri eventi garantiti con la polizza di assicurazione;
- j. Fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere fuoriusciti a seguito di guasti o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere a servizio del fabbricato: sono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio; si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o rottura e per la riparazione fino alla concorrenza di Euro 25.000,00 per sinistro e di Euro 90.000,00 per anno assicurativo con una franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro.
- k. Furto di beni mobili anche in occasione di eventi socio-politici, di proprietà e di uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri con un limite di Euro 60.000,00 per sinistro ed Euro 300.000,00 per anno assicurativo.
- l. Rottura delle lastre e di strutture del Palazzo, delle sue pertinenze e degli altri immobili: la Società assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo di pertinenza dei vani di uso comune del fabbricato e di strutture del Palazzo dei Normanni, delle sue pertinenze compresi i giardini e degli altri immobili, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragano, nonché da ogni altro evento coperto dalla polizza assicurativa. In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre e dei beni danneggiati. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo



prevista dall'articolo 1907 del c.c.. Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di Euro 15.000,00.

- m. Fenomeno elettrico – La Società assicura i danni diretti e materiali arrecati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati ad impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici al servizio dei fabbricati assicurati, compresi i danni ai citofoni e videocitofoni, anche se posti su muri di cinta e/o cancelli all'esterno del fabbricato stesso. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale all'indennizzo prevista dall'articolo 1907 del c.c.. La franchigia per ogni sinistro è di Euro 300,00. Il limite massimo di indennizzo per sinistro è di Euro 30.000,00 e per anno assicurativo di Euro 70.000,00.
- n. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio – La Società assicura i danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati assicurati da scioperanti o persone anche dipendenti dell'Assicurato che prendano parte a tumulti, sommosse che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono altresì compresi danni direttamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo ed i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di tutti tali eventi. Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%. In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro somma maggiore dell'ottanta per cento della somma assicurata per ogni partita ed in caso di atti di terrorismo in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 30% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 2.300.000,00 in aggregato per sinistro ed anno.
- o. Sono esclusi i danni di deterioramento o imbrattamento di muri esterni, da furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- p. Eventi atmosferici – La Società risponde dei danni:



- 1) materiali e diretti causati al contraente da uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria e marine ed altri simili manifestazioni atmosferiche, nonché accumuli di neve, gelo e ghiaccio, inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia – compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio – quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non;
  - 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio attraverso rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
- q. Inondazioni, alluvioni, allagamenti – La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dal contraente per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- 1) causati da umidità, stillicidi, trasudamento, infiltrazione;
- 2) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, smottamento del terreno.

La franchigia prevista per ogni sinistro è di Euro 3.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, un limite d'indennizzo pari al 30% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, ed infine un limite d'indennizzo in aggregato di Euro 1.200.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

- r. Spese di demolizione e sgombero – La Società risarcisce le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarica autorizzato i residui del sinistro.

Il risarcimento delle spese fatte a tale titolo si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.

Il limite di indennizzo per ogni sinistro è di Euro 170.000,00.

- s. Mancato godimento dei locali – La Società risarcisce il mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo della pigione presumibile con il massimo di un anno.
- t. Rimpiazzo del combustibile – La Società risarcisce le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene, metano), anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di Euro 30.000,00.

## ARTICOLO 2

### PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni da incendio i guasti causati alle cose dell'Assicurato dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, purché non sconsiderati.

## ARTICOLO 3

### COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

## ARTICOLO 4

### DANNI INDIRETTI

La Società si impegna, per quei danni indennizzabili ai sensi della polizza di assicurazione, a risarcire le ulteriori spese che l'Assicurato dovrà sostenere per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico danneggiati o distrutti da sinistro indennizzabile. Tale risarcimento non potrà superare somme superiori al 10% del risarcimento inerente il sinistro indennizzabile.

Infine la Società rimborserà le maggiori spese che il contraente a vario titolo dovrà sostenere per non interrompere un servizio a causa di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale risarcimento non potrà eccedere un importo pari al 50% dell'indennizzo del sinistro che causa tali maggiori spese.

Il risarcimento dei suddetti danni (ricostruzione documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, perdita delle pigioni, maggiori spese per la continuazione del servizio) sarà, comunque, limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

## ARTICOLO 5

### ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni, salvo che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con gli eventi sottoelencati:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di insurrezione, di invasione nonché nel caso di confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da eruzione vulcanica, terremoto;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto eventualmente derogato dai singoli articoli.



## ARTICOLO 6

### TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurativo.

## ARTICOLO 7

### ONORARI DEI PERITI

La società rimborserà – in caso di danno risarcibile a termini di polizza – le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spesa ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 28.750,00.

## ARTICOLO 8

### ONORARI ARCHITETTI – INGEGNERI – CONSULENTI

La Società sino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per annualità assicurativa risarcisce le spese sostenute dal Contraente per onorari di Architetti, Ingegneri e Consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessarie per la reintegrazione delle perdite subite in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, in base alla tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma con l'esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

ARTICOLO 9  
BENI ASSICURATI

La garanzia copre i beni mobili di proprietà del contraente e gli altri immobili risultanti dall'elenco fornito dal Servizio di Questura – Ufficio Patrimonio e Tecnico.

Nel corso di validità delle polizze il contraente si riserva di inserire i beni mobili che perverranno nella disponibilità dello stesso e di togliere quelli che cesseranno di fare parte del suo patrimonio.

ARTICOLO 10  
SOMME ASSICURATE COMPLESSO IMMOBILIARE E MOBILIARE

La garanzia è prestata per le seguenti somme da assicurare:

- Fabbricati monumentali – per fabbricato:

1) PALAZZO DEI NORMANNI

Ex Palazzo Reale, goduto in uso dall'Assemblea regionale siciliana, elevato variamente a più piani fuori terra con e senza scantinati, con strutture portanti in laterizi e/o pietra, pareti esterne in muratura di vivo e/o cotto con malta di calce e/o cemento armato, coperto da tetto a tegole e/o terrazze comunque in duro, su strutture anche lignee, solai di legno anche decorati o misti e soffitti anche a volta affrescata.

Si specifica che il Palazzo è presidiato, anche in orario notturno, da personale di vigilanza non armato e che alcuni dei locali a più alto rischio di incendio sono dotati di sistema di rivelazione fumi.

Valore fabbricato da assicurare contro incendio: Euro  
27.500.000,00

2) PALAZZO EX MINISTERI

Fabbricato civile a tre elevazione fuoriterza, con interpiani pressoché simili, con struttura portante in muratura, solai in legno, copertura a tegole, su struttura lignea, finitura esterna ad intonaco.

Si specifica che l'edificio, per la parte utilizzata, è dotato di sistema di allarme antifurto.

Valore fabbricato da assicurare contro incendio: Euro 1.750.000,00.

- 3) EX CHIESA SANTI ELENA E COSTANTINO, sita in Palermo, Piazza Vittoria, adibita ad archivio biblioteca e relativi uffici, nonché a luogo di incontri, dibattiti e conferenze.

Si specifica che l'edificio, per la parte utilizzata, è dotato di sistema di allarme antifurto.

Valore fabbricato da assicurare contro incendio: Euro 870.000,00.

- 4) Per i rischi di furto a primo rischio assoluto ed incendio dei beni mobili ubicati nel Palazzo dei Normanni.

Valore da assicurare:

- su opere d'arte e cose aventi valore artistico, compresi affreschi, mosaici e statue Euro 1.750.000,00;
- su mobilio, arredamento, quadri, oggetti di cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere, per calcolare, per fotocopiare, per duplicare, riviste, giornali ed emeroteche Euro 1.150.000,00;
- sopra libri Euro 575.000,00;
- su denaro, titoli ed altri valori giacenti nei locali degli uffici, purché riposti in mobili e/o cassette chiuse a chiave Euro 23.000,00;
- su portavalori Euro 29.000,00;
- sopra guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi Euro 2.900,00.

- 5) Per i rischi di furto a primo rischio assoluto ed incendio dei beni mobili ubicati nel palazzo "ex Ministeri".

Valori da assicurare:

- registri, stampati, cancelleria, archivio morto Euro 86.500,00;
- mobilio usato Euro 11.700,00.
- Euro 29.000,00.



6) Per rischio di furto a primo rischio assoluto ed incendio dei beni mobili ubicati nel magazzino sito in edificio di Via Jevolella in Palermo.

Valori da assicurare:

- |   |      |            |
|---|------|------------|
| - Registri, stampati, cancelleria, archivio morto | Euro | 20.000,00  |
| - Mobilio usato                                   | Euro | 11.500,00. |

#### ARTICOLO 11

##### PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

L'offerta dovrà indicare il tasso pro mille lordo, compresi accessori e tasse, attribuito al valore dei cespiti di cui al bando ed al disciplinare di gara. Il premio annuo sarà quello indicato nell'offerta della Compagnia aggiudicataria e che sarà riportato in polizza.

La Compagnia potrà offrire condizioni migliorative o minori franchigie o scoperti rispetto a quelli indicati in capitolato.

#### ARTICOLO 12

##### OPERATIVITA' DELLA GARANZIA INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE LORO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

La garanzia prestata con la polizza di assicurazione si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura e delle loro caratteristiche costruttive.

#### ARTICOLO 13

##### BUONA FEDE E MANUTENZIONE

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, è stabilito che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della polizza di assicurazione e

successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione interna dei fabbricati assicurati.

#### ARTICOLO 14

##### PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

#### ARTICOLO 15

##### MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro

esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dal capitolato;
4. stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, in conformità del disposto del capitolato.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## ARTICOLO 16

### VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO PER GLI IMMOBILI

L'ammontare del danno si determina:

1. nel caso di danno parziale si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate deducendo da tale risultato il valore dei residui;
2. Nel caso di danno totale si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Un danno si considera "parziale" quando l'ammontare dello stesso, così come calcolato al punto 1, sia eguale od inferiore al valore del fabbricato al momento del sinistro, così come stimato al punto 2.



ARTICOLO 17  
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE  
DEL DANNO PER I BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili assicurati, escluso quello dei beni artistici e dei preziosi per cui si farà riferimento alle quotazioni di mercato, verrà determinato nel modo seguente:

- per i beni mobili acquistati da meno di un anno il valore sarà quello del prezzo di acquisto;
- per gli altri si opererà un deprezzamento del 10% all'anno sino un massimo del 50%;
- per i beni mobili acquistati da più di 10 anni, si farà riferimento al valore di mercato.

ARTICOLO 18  
PORZIONI DI FABBRICATO

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative parti di proprietà od in uso comune.

ARTICOLO 19  
LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La compagnia si impegna, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, a pagare l'indennizzo dovuto.

L'Amministrazione, comunque, ha diritto di richiedere non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro sia presumibilmente non inferiore ad Euro 50.000,00.

La Compagnia deve adempiere tale obbligo entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore ad Euro 1.200.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

La compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

#### ARTICOLO 20

##### DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### ARTICOLO 21

##### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRI

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

#### ARTICOLO 22

##### INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le condizioni generali e le condizioni particolari e le estensioni di garanzie della polizza di assicurazione, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato/Contraente.

ARTICOLO 23  
DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La polizza di assicurazione decorrerà dalla stipula del contratto ed avrà durata di anni due. Nel caso in cui per i beni oggetto della presente gara fossero in corso coperture assicurative, la decorrenza delle nuove polizze inizierà alla data di scadenza delle vecchie coperture assicurative.

ARTICOLO 24  
PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento del premio verrà effettuato con cadenza annuale, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni periodo assicurativo a mezzo di mandato di pagamento intestato alla Compagnia assicuratrice aggiudicataria.

ARTICOLO 25  
CAUZIONI

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente capitolato, la Compagnia dovrà costituire un deposito cauzionale ai sensi e con le modalità dell'art. 113 della legge 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., pari al 10 % dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 26  
ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

ARTICOLO 27  
FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.



ARTICOLO 28  
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Palermo, 7 MAR 2017

